

**CONVENZIONE CON L'A.S.L. N. 7 SULCIS PER L'EFFETTUAZIONE DI
PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO
COMPETENTE.**

TRA

- la Dott.ssa Giuliana Campus, la quale interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell'Azienda Socio-sanitaria Locale n. 7 Sulcis, di seguito denominata anche A.S.L. 7, con sede legale in Carbonia, nella Via Dalmazia n. 83, c.a.p. 09013, C.F. e P. IVA 03990310926, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale;

E

- la Dott.ssa Chiara Seazzu, la quale interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, di seguito denominata anche A.O.U., con sede legale in Cagliari, nella Via Ospedale n. 54, c.a.p. 09124, Cod. Fisc. 03108560925, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale;

Premesso che

- L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari si è resa disponibile a stipulare una convenzione con la A.S.L. n. 7 Sulcis per l'effettuazione di prestazioni di sorveglianza sanitaria e di Medico Competente ai sensi del D.lgs. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii;

- La A.S.L. n. 7 Sulcis ha necessità di avvalersi della collaborazione dell'A.O.U. di Cagliari, finalizzata all'erogazione di prestazioni di Sorveglianza Sanitaria e di Medico Competente;

- L'A.O.U. di Cagliari, tramite le sue Strutture Aziendali, è disponibile a

	garantire le prestazioni suddette per il tramite del Dott. Alberto Del Rio;	
	Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	Art. 1 – Premessa	
	Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Art. 2 – Oggetto	
	L'A.O.U. Cagliari si impegna nei confronti di A.S.L. n. 7 Sulcis, che accetta,	
	all'effettuazione di prestazioni di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs.	
	81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii. per il personale della A.S.L. n. 7 Sulcis.	
	Art. 3 – Durata	
	La convenzione avrà durata fino al 31/12/2024. Il rinnovo tacito non è	
	consentito.	
	Art. 4 – Luoghi di effettuazione delle visite	
	Gli esami di laboratorio e le visite mediche saranno effettuate presso gli	
	Ambulatori del Servizio Medico Competente della ASL Sulcis e anche, su	
	richiesta, presso idonee strutture messe a disposizione dalla controparte.	
	Art. 5 – Esecuzione della convenzione	
	Per l'A.O.U. il coordinamento del servizio è garantito dal Prof. Marcello	
	Campagna, Professore Ordinario di Medicina del Lavoro, inserito in	
	assistenza presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari in qualità	
	di Direttore della S.C. Medicina del Lavoro, il quale ricopre il ruolo di	
	Direttore Esecutivo della presente convenzione - D.E.C. e di Medico	
	Competente Coordinatore.	
	Le prestazioni oggetto della presente Convenzione saranno espletate dal	
	Dott. Alberto Del Rio, afferente alla S.C. Medicina del Lavoro dell'A.O.U. di	

Cagliari, e dovranno essere svolte al di fuori dell'impegno di servizio, nel rispetto della normativa di cui al D.lgs. n. 66/2003 e ss.mm.ii., in materia di diritto alle ore di riposo giornaliero e nel rispetto del numero massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana.

Art. 6 – Obblighi di assicurazione

Il Medico incaricato si obbliga, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 3, della Legge 8 marzo 2017 n. 24 e ss.mm.ii., a sottoscrivere, con oneri a proprio carico, un'adeguata polizza di assicurazione a garanzia della responsabilità professionale per colpa grave.

Art. 7 – Corrispettivo

Il corrispettivo spettante per l'erogazione delle prestazioni in argomento (n.3-4 accessi al mese per un totale di 20 ore) è stabilito nella somma forfettaria di euro 3000,00 al mese più rimborso spese viaggio.

Art. 8 – Variazione di prezzi, costi e tariffe

Si precisa che eventuali variazioni dei prezzi, costi e tariffe di quanto oggetto della presente convenzione non richiedono un aggiornamento della stessa ma vengono sin da ora accettati come validi dalle parti.

Art. 9 – Rendicontazione, fatturazione e pagamento

Il D.E.C. dell'A.O.U. provvederà, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, a rendicontare le prestazioni svolte, con indicazione dei nominativi dei Dirigenti Medici che hanno provveduto all'espletamento delle medesime e delle ore effettuate. Parimenti il D.E.C. invierà copia di tutta la documentazione al Servizio Bilancio dell'A.O.U. e dell'A.S.L. 7 Sulcis.

	Il pagamento del corrispettivo avverrà previa emissione di fattura da parte dell'Azienda da presentarsi entro il ventesimo giorno del trimestre successivo a quello di riferimento.	
	Saranno liquidati solo i corrispettivi dovuti per le prestazioni sanitarie effettivamente eseguite di cui sia accertata la regolare esecuzione. Il pagamento avverrà sulla base di emissione di fattura trimestrale.	
	In attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2000/35/CE della Comunità Europea e dal D.lgs. 09.10.2002, n. 231 art. 4 comma 2, si provvederà al saldo della regolare fattura entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del collaudo/verifica di conformità/attestazione di buona provvista ovvero entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, se questa perviene dopo la data del controllo finale.	
	Art. 10 – Recesso	
	Ai sensi dell'articolo 21 – <i>sexies</i> della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. l'A.O.U. si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Ente con preavviso non inferiore a 20 giorni.	
	Art. 11 – Codice Etico Comportamentale, Piano Triennale Prevenzione	
	Corruzione	
	Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e codici comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.	
	Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del	

dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza

L'A.O.U. di Cagliari provvede al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento"), in materia di protezione dei dati personali.

L'A.O.U. di Cagliari si impegna a trattare i dati personali, derivanti dall'adozione della presente Convenzione, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della medesima.

Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13 – Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente convenzione saranno demandate all'autorità giurisdizionale competente. Foro competente è quello di Cagliari.

Art. 14 – Spese contrattuali e registrazione

Sono per intero a carico dell'A.S.L. n. 7 Sulcis senza diritto di rivalsa tutte le spese della presente convenzione, tutti gli oneri connessi alla sua

